

Decorrenza della polizza

Nella convenzione è stabilito che la polizza ha decorrenza 1 giugno 2007 e che pertanto, l'iscrizione coprirà i soli eventi che si verificheranno a partire da questa data.

Chi è inserito nella polizza

Possono considerarsi destinatari della polizza i nostri Soci:

- che percepiscono una pensione diretta;
- che percepiscono un assegno di sostegno al reddito;
- che vantano in attività di servizio, almeno 5 anni di versamenti di contributi all'ex ENPDEP ora INPS (situazione che dovrebbe riguardare la totalità dei nostri pensionati);
- che al 1/5/2007 risultino aderenti alla nostra Associazione.
- che, a suo tempo, non hanno esercitato il diritto alla prosecuzione volontaria, presentando esplicita domanda nei 30 giorni successivi alla cessazione dal servizio (ex art. 9 legge 1436/39).
- i familiari a carico:
 - il coniuge (anche se svolge attività lavorativa);
 - i figli studenti fino ai 21 anni (se universitari fino a 26 anni);
 - i figli invalidi al 100% senza limiti d'età;
 - i genitori con reddito mensile non superiore ad € 602,17 (per un genitore) a € 1.053,80 per entrambi (valori validi per l'anno 2006).

Si ricorda che le richieste di prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Sociale Vita vanno presentate nei 30 giorni successivi alla cessazione dal servizio e dovranno essere trasmesse **esclusivamente in via telematica** o tramite i **Patronati** – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Costo

Il premio da versare ad inizio di ogni anno, è costituito da un contributo dello 0,12% (da calcolarsi sull'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, o di accompagnamento, da percepire nell'anno, calcolati alla data del versamento).

Il contributo dovrà essere versato, entro il 2007 (e poi annualmente), con le modalità che saranno indicate dall'INPS con la lettera di accoglimento della domanda d'iscrizione.

La mancata adesione all'A.S.V., entro il 2007, fa decadere la possibilità di aderire successivamente alla A.S.V. L'omesso versamento del contributo entro il termine anzidetto e/o l'eventuale uscita dalla nostra Associazione, per qualsiasi motivo, comporterà la perdita del diritto all'A.S.V.

Prestazioni

In caso morte dell'iscritto o di un suo familiare a carico sorge il diritto alla prestazione (indennità economica) a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione. L'esercizio del diritto cade in prescrizione dopo un anno. In caso di commorienza, la prestazione spetta ai beneficiari, non entra nell'asse ereditario e va in pagamento entro 90 giorni dalla domanda. La base di calcolo della prestazione è data da una mensilità media della retribuzione (1/12 della somma delle competenze lorde mensili comprensive di eventuali mensilità aggiuntive, percepite nei dodici mesi precedenti il decesso) o dell'ammontare complessivo delle pensioni dirette. Se nel momento del decesso, l'iscritto fosse stato in aspettativa senza retribuzione o ridotta per motivi di salute, la mensilità si determina escludendo l'aspettativa. Nel caso di **decesso dell'iscritto** con familiari a carico, viene liquidata una mensilità media della retribuzione o pensione per ogni persona a carico, con un minimo complessivo di due. Il coniuge, anche se svolge attività lavorativa o dispone di redditi di altra natura, è considerato a carico ai fini del diritto.

Nel caso di **decesso del coniuge**, considerato sempre a carico anche se svolge attività lavorativa, l'importo corrisposto è pari ad una mensilità media lorda.

Nel caso di decesso di altro componente il nucleo familiare, l'importo corrisposto è pari alla metà di una mensilità media lorda.

Nel caso di decesso dell'iscritto senza familiari a carico, l'indennità compete a chi ha sostenuto le spese funerarie ed è pari ad una mensilità media lorda.

La prestazione, allo stato, non è soggetta a ritenute di alcun genere, comprese quelle erariali.

Richiesta dell'indennità

La domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa all'INPS **esclusivamente in via telematica** o tramite i **Patronati** – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi e presentata:

- dall'iscritto, qualora l'evento colpisca il coniuge o altro componente il nucleo familiare a suo carico. Nel caso del decesso del coniuge, l'iscritto non deve essere divorziato e passato a nuove nozze;
- dal coniuge dell'iscritto deceduto, purché non divorziato e passato a nuove nozze;
- dai figli maggiorenni a carico dell'iscritto deceduto;
- da altro familiare, in assenza di coniuge o figli a carico, purché anch'esso a carico dell'iscritto deceduto; da chi ha sostenuto le spese funerarie dell'iscritto deceduto, nel caso in cui questo ultimo non abbia familiari a carico al momento del decesso.